n.r.g. 220/2018



## TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Nel procedimento instaurato *ex* artt. 35-*bis* d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. dal signor procedimento, nato in Somalia, l'11/4/1994 da ricorso, l'11/5/1994 da verbale d'udienza il collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione

dott. Arturo Picciotto Presidente

dott.ssa Monica Pacilio Giudice

dott. Edoardo Sirza Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

## **DECRETO**

ex art. 35-bis, comma 13, d.lqs. n. 25/2008

Il signor ha presentato domanda di protezione internazionale innanzi alla Commissione Territoriale di Gorizia che, dopo averlo sentito personalmente nella seduta del 21/11/2017, ha deciso per l'accoglimento della sola domanda di protezione umanitaria con provvedimento del 12/12/2017. La decisione di rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria è

stata adottata in ragione della non credibilità del richiedente in merito alla storia raccontata e dell'insussistenza dei presupposti per la loro concessione.

Con ricorso tempestivamente depositato il 17/1/2018 il signor ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale di Gorizia e ha chiesto in questa sede giurisdizionale il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.

Nell'atto introduttivo, il ricorrente ripercorre la vicenda già narrata alla Commissione Territoriale nei suoi tratti essenziali e sostiene che la sua situazione personale integri i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria che vengono chieste in via gradatamente subordinata. In ulteriore subordine è chiesta la conferma della protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno si è costituito ribadendo la piena correttezza e legittimità della propria decisione.

Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, è intervenuto chiedendo la conferma del provvedimento della Commissione Territoriale.

Il signor è stato sentito all'udienza del 6/7/2018.

Questi, in sintesi, i fatti esposti:

il signor è un cittadino somalo proveniente dalla città di Halgan. È sposato e senza figli, la sua famiglia di origine era composta dai genitori, quattro fratelli e una sorella. Svolgeva l'attività di meccanico nell'officina del padre, attività che gli ha procurato dei problemi con i terroristi di Al Shabaab in quanto spesso gli veniva chiesto di aggiustare i mezzi dell'esercito somalo.

La città di Halgan è spesso teatro di conflitti tra i terroristi e l'esercito. Nei periodi in cui la città era occupata dai terroristi venivano imposti con la forza riti religiosi e chi osava sottrarsi alle prepotenze di questi veniva ucciso brutalmente. In particolare, durante l'occupazione del 2013 quelli di Al Shabaab hanno fatto



irruzione nell'officina e ucciso padre e fratello del richiedente mentre lui è stato rapito e costretto a lavorare per loro fino alla liberazione da parte delle forze governative.

Impaurito dalla presenza di terroristi in città, il signor è è fuggito prima in Etiopia e quindi in Libia per raggiungere l'Europa. Dopo sei mesi in un campo profughi dove veniva picchiato è riuscito a procurarsi il denaro necessario per la partenza.

Una volta giunto in Italia, si è recato in Svezia dove ha proposto domanda di protezione con esito negativo e in Norvegia. È tornato nuovamente in Italia nel 2016 dove ha immediatamente fatto domanda di protezione internazionale.

Il collegio ritiene che la domanda di accertamento del diritto alla protezione internazionale vada parzialmente accolta.

Le dichiarazioni del richiedente vanno ritenute parzialmente credibili in applicazione dei criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.

Non è stata prodotta documentazione a sostegno del di quanto narrato e rimangono forti perplessità in ordine alla veridicità del vissuto che ha causato la partenza del richiedente dalla Somalia. Il racconto non è sufficientemente circostanziato e presenta elementi di implausibilità. Tuttavia, il richiedente ha fornito una descrizione, sia in ordine alla geografia della regione dell'Hiran, sia con riferimento alla situazione socio-politica del paese, con un grado di dettaglio tale da ritenere provata, pur permanendo delle imprecisioni, la sua provenienza dalla Somalia, ed in particolare dalla regione di Hiran.

Per quanto concerne lo status di rifugiato difettano i presupposti: nel racconto del richiedente infatti non è riscontrabile alcuna persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica.

Va invece accolta la domanda di protezione sussidiaria con riferimento all'ipotesi di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ai sensi dell'art. 14, c. 1, lettera c) del d.lgs. n. 251/2007.

Somalia Le úig recenti informazioni riguardanti la (https://www.ecoi.net/en/file/local/1431334/1830 1525353685 somalia-securitysituation-it.pdf, pag. 20 e ss.) mostrano come il Paese sia afflitto da una sanguinosa e interminabile guerra civile tra le forze governative sostenute dall'Unione Africana, gruppi terroristici come Al Shabaab e ISIS e le milizie appartenenti ai vari clan che aspirano al controllo del territorio. Nello specifico, nella regione di Hiran è riportata la presenza di almeno 6 diverse forze armate e di un numero imprecisato di milizie claniche. Gli episodi di violenza registrati nella regione tra gennaio 2016 e luglio 2017 sono stati 292 con 810 vittime su una popolazione di circa mezzo milione di abitanti e molti di questi episodi hanno riguardato i civili. Oltre alle uccisioni si registrano anche rapine e rapimenti ai danni di civili da parte di miliziani armati.

Ciò premesso, è evidente che la grave situazione di conflitto armato e l'impossibilità delle forze governative di garantire il controllo del territorio, porta a ritenere integrato nel caso di specie il requisito del rischio di danno grave ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251/2007 ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato

## P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Trieste, in composizione collegiale:

- 1. rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- accoglie la domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;
- nulla sulle spese.

Così deciso a Trieste, il 7/8/2018.